



Comune di Basiglio

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L` APPLICAZIONE DELL` IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Basiglio (MI) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° luglio 2019.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Basiglio, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla vigente normativa regionale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, agriturismi, residenze turistico-alberghiere, alloggi vacanze, ostelli, case per ferie, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea.
5. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Art. 3 – Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Basiglio per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, come sopra definiti, e che non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Basiglio.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento;
- b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
- c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi;
- d) il soggetto che gestisce portali telematici, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi, ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo assumono la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Art. 5 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

2. La misura dell'imposta è graduata all'interno dei limiti massimi stabiliti per legge ed è commisurata alle diverse tipologie di strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere, extra-alberghiere e per gli agriturismi, la misura dell'imposta di soggiorno da applicarsi è definita in rapporto alle caratteristiche e ai servizi propri delle singole strutture ricettive, ai servizi offerti dalle stesse, nonché al prezzo medio giornaliero di soggiorno applicato.

Per gli alberghi, i residence, gli agriturismi ed i campeggi, la misura della tariffa è definita in rapporto alla loro classificazione, che può essere articolata, rispettivamente, in «stelle» o in altre forme di classificazione.

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, sono confermate le tariffe applicate nell'anno precedente.

Art. 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti presso il Comune di Basiglio;
- b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- c) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva, che vi svolga la propria attività lavorativa;
- d) i volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione comunale;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- f) gli appartenenti alle forze di Pubblica Sicurezza che soggiornano nelle strutture di cui all'art. 2 per esigenze di servizio;
- g) le persone disabili e loro accompagnatori, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri;
- h) gli studenti impiegati in attività formative presso le locali strutture ospedaliero/sanitarie, che pernottino presso le strutture ricettive situate nel territorio comunale, previa presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata da parte del competente ufficio della struttura sanitaria.

Art. 7 – Riduzioni

1. È applicata una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta:

- a) ai familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, anche in regime di day hospital, di soggetti degenti presso le locali strutture ospedaliero/sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente. La spettanza della riduzione deve essere attestata con autocertificazione resa dal soggetto tenuto al versamento dell'imposta, in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, e consegnata al gestore della struttura ricettiva, volta a dichiarare che il soggiorno presso la stessa struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti di un

parente/affine o di un soggetto che necessiti di accompagnamento, contenente le generalità degli accompagnatori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;

b) i gruppi scolastici delle scuole medie superiori in visita didattica ed i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;

c) gli atleti di età superiore a quattordici anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione comunale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza;

d) ai soggetti facenti parte di un gruppo organizzato composto da almeno 25 persone.

La Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può introdurre ulteriori riduzioni rispetto a quelle sopra riportate, che siano in ogni caso finalizzate a garantire la progressività nell'applicazione dell'imposta.

Art. 8 – Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento sono tenuti:

a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme *on line*;

b) a riscuotere l'imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza, che potrà anche essere cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;

c) a versare al Comune di Basiglio le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel trimestre di riferimento entro il giorno 15 (quindici) del primo mese successivo, con le seguenti modalità:

- mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
- tramite procedure telematiche.

d) a presentare per ogni trimestre solare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata ovvero su altro supporto informatico, all'Ufficio Tributi del Comune, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dallo stesso Ufficio, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo, una dichiarazione riportante:

- il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento del trimestre precedente;
- il numero dei pernottamenti esenti, in base al precedente art. 6;
- il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione, in base al precedente art. 7;

- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento di cui al precedente punto c);
- eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

Nel caso l'importo da versare sia inferiore ad € 100,00, lo stesso potrà essere sommato al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al precedente punto d).

e) alla resa del conto giudiziale, in qualità di agenti contabili, redatto su modello ministeriale, da inviare al Comune di Basiglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

f) a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 4, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 9 – Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 L. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e della documentazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento, nei termini di decadenza previsti dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.

3. Per l'omessa/tardiva presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. d) del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a trenta giorni: sanzione pari al 100 dell'imposta dovuta, con un massimo di 300 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a trenta giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione: sanzione pari al 100 dell'imposta dovuta, con un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti: sanzione non inferiore al 125 per cento dell'imposta dovuta;
- d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza, non sia mai stato adempiuto: sanzione non inferiore al 175 per cento dell'imposta dovuta;

4. Per l'infedele dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. d) del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) presentazione di denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta dovuta: sanzione non inferiore al 75 per cento della maggiore imposta dovuta;
- b) presentazione di denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta dovuta, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo: sanzione non inferiore al 75 per cento della maggiore imposta dovuta, con un massimo di 150 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000;
- c) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone: sanzione non inferiore al 50 per cento della maggiore imposta dovuta, con un massimo di 100 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

5. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, di ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione amministrativa pari a 300 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

6. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

7. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura stessa, dichiarata ai

competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

8. Sulle somme dovute a titolo di maggiore imposta non versata si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Art. 11 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta e dei relativi accessori venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e s.m. e i.

Art. 12 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. d) del presente regolamento.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 L. 296/2006, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

4. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta indebitamente versata per importi pari o inferiori a 12 euro (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo), salvo diverse disposizioni dettate dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge, nazionali e regionali, e degli altri regolamentari comunali vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio 2019.